

**N. 01048/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 00728/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2014, proposto da:

Consorzio Produzione Lavoro Artigiano Co.Pro.La, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Roma, largo Messico 7;

***contro***

Il Comune di Corato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Naccarato, Susanna Balducci, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76, Sc. 7, Int. 8; Costruzioni Generali di Santo Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Roma, via Monte Santo 25;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Sassi Strade S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso Vito Agresti in Roma, via dei Banchi Nuovi, 58/A;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA, BARI, Sez. II n. 00706/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di riqualificazione aree comunali;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato e della Srl Costruzioni Generali di Santo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Raffaele Prospero e uditi per le parti gli avvocati Nicolò Mastropasqua, Giuseppe Naccarato, Fulvio Mastroviti e Vito Agresti;

Visti la peculiarità della vicenda ed il contenuto delle censure, il Collegio rileva necessario che la causa venga sollecitamente decisa in primo grado, non sussistendo nel frattempo i presupposti per sospendere nel frattempo gli atti impugnati in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie in parte l'appello (Ricorso numero: 728/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dispone che il TAR fissi l'udienza di trattazione del merito della causa, ferma restando l'efficacia degli atti impugnati in

primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

